

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

8 luglio 2020

Alle aziende associate

## **DETAZZAZIONE PREMI DI RISULTATO: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Gent.mi Associati,

L'art. 1, commi 182-189 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha introdotto una disciplina agevolativa consistente nell'applicazione, sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti a titolo di premio di risultato connesso ad incrementi di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione stabiliti da contratti aziendali o territoriali, di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e locali, nella misura del 10% (si vedano le nostre circolari n. 161/2019 e n. 170/2019 sull'argomento).

La tassazione agevolata (così detta "Detassazione") si rende applicabile esclusivamente qualora *"...nell'arco di un periodo congruo definito nell'accordo, sia stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, fra loro alternativi, previsti dalla norma (comma 182 dell'art. 1 della legge n. 208/2015) e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva di secondo livello"* (si vedano le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15-06-2016 e n. 5/E del 29-03-2018).

Con la risposta n. 456/2019 ad un interpello formulato da un'impresa, l'Agenzia delle Entrate, di intesa col Ministero del Lavoro, aveva affermato che *"la funzione incentivante delle norme in esame..., intanto può ritenersi assolta in quanto la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali ivi previamente definiti e misurati nel periodo congruo anch'esso stabilito su base contrattuale"*. Affermava inoltre l'Agenzia: *"...qualora la misurazione degli indicatori individuati nell'accordo integrativo rilevi, al 31 dicembre 2018, un incremento del loro valore rispetto a quello che i medesimi indicatori registravano al 30 giugno 2018, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% potrà riguardare solo il 50% del premio di risultato del 2018"*.

Questa precisazione ha suscitato fin da subito molti dubbi tra gli operatori, tanto da ipotizzare che, con questa presa di posizione, l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro intendessero

enunciare il principio secondo il quale l'applicazione del regime fiscale agevolato, si possa applicare alla sola quota dei premi di risultato maturata dopo la stipula del contratto aziendale o territoriale.

Si è tuttavia da più parti obiettato che, nella contrattazione aziendale, è prassi stabilire gli obiettivi di produttività/reddittività futura soltanto dopo l'approvazione del bilancio annuale relativo al periodo precedente quello di riferimento, ossia nel corso del periodo di maturazione del premio. Si è quindi argomentato, sulla base di questa considerazione, come i premi di risultato erogati in esecuzione di contratti collettivi e maturati nel corso del periodo di riferimento, debbano poter accedere all'agevolazione fiscale, a condizione che, al momento del deposito del contratto aziendale o territoriale (deposito che avviene attraverso un apposito applicativo online del Ministero del Lavoro), non vi sia alcuna ragionevole certezza sul raggiungimento di un risultato incrementale e che, in altri termini, a differenza di quanto potevano far supporre le indicazioni fornite con la risposta n. 456/2019, ai fini dell'individuazione del premio di risultato detassabile, non si rendeva applicabile alcun criterio "pro rata temporis" volto ad escludere dal beneficio fiscale, la quota maturata nei mesi che precedono il raggiungimento dell'accordo.

Con la pubblicazione della Risoluzione n. 36 del 26 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha condiviso quest'ultimo orientamento ed ha precisato quindi che **"il regime di favore si rende applicabile a condizione che il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, avvenga successivamente alla stipula del contratto"** e che **"assolta tale condizione, l'ammontare del premio di risultato agevolabile, fissato nel contratto aziendale/territoriale, non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione, più precisamente, la data di sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale non interferisce in alcun modo sull'importo agevolabile"**.

**Allegato: Risoluzione n. 36 del 26 giugno 2020 Agenzia delle Entrate**

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Cell 3358037814 – Mail: [f.vecchi@confapiemilia.it](mailto:f.vecchi@confapiemilia.it)) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confapi Emilia

